

## DIRITTO ANNUALE CAMERE DI COMMERCIO PER IL 2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per l'anno 2014 le misure del diritto annuale fissate a decorrere dal 2011.

Infatti, con **Nota prot. 0201237 del 05/12/2013**, il **Ministero dello Sviluppo Economico**, ritenendo che il fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi forniti dalle Camere di Commercio non abbia subito significative variazioni e, tenendo conto della perdurante difficile situazione congiunturale, ha affermato che *"restano pienamente valide anche per l'anno 2014, le misure del diritto annuale definite a decorrere dal 2011 nel decreto interministeriale 21 aprile 2011, sia con riferimento alle misure fisse, alle fasce e alle aliquote di fatturato, che alle misure transitorie definite quasi due anni fa per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 23/2010 hanno comportato un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse"*.

Si riporta di seguito il quadro completo dei soggetti obbligati e degli adempimenti in materia.

### 1) SOGGETTI OBBLIGATI

In base all'art. 3 del D.I. 11/05/2001, n. 359, sono obbligate al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese **al 1° gennaio di ogni anno** e le imprese iscritte o annotate **nel corso di un certo anno**, anche solo per una frazione di esso.

Dal 2011, sono inoltre tenuti a detto pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), quali, ad esempio, fondazioni, associazioni ed altri enti collettivi similari, che pongono in essere attività economiche.

Dunque, **sono obbligate al versamento del diritto annuale 2014 tutte le imprese che risultano iscritte o annotate nel Registro Imprese o al REA al 1° gennaio 2014, ovvero che si sono iscritte o annotate nel corso del 2014.**

In ogni caso, l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Infatti, i soggetti cessati e cancellati dal Registro delle Imprese nel corso del 2014 devono versare il diritto annuale in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

Sono tenute al pagamento anche le società inattive, ossia quelle società iscritte che non hanno mai svolto alcuna attività, in quanto il diritto camerale costituisce una sorta di tributo connesso all'iscrizione al Registro delle Imprese/REA.

Sono soggette al versamento anche:

- le società iscritte negli anni precedenti che risultano poste in liquidazione al 1° gennaio 2014;

- le società con cessazione totale dell'attività, senza cancellazione dal Registro delle imprese.

E' utile sottolineare che la cancellazione dal Registro delle imprese con decorrenza retroattiva non comporta l'esonero per gli anni pregressi.

Le imprese in **amministrazione straordinaria** sono tenute al versamento del diritto annuale almeno fino a quando è autorizzato l'esercizio dell'impresa (C.M. Attività Produttive n. 546959 del 30/01/2004).

## 2) SOGGETTI ESONERATI

A norma dell'art. 4 del D.I. 11/05/2001, n. 359, l'esonero dal versamento è previsto:

- per le imprese per le quali sia stato dichiarato il **fallimento** o la **liquidazione coatta amministrativa** nel 2013 o in anni precedenti (tranne i casi in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività);
- per le imprese individuali che hanno **cessato l'attività nel 2013**, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01/2014;
- per le società e gli altri soggetti collettivi che hanno **approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2013**, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30/01/2014;
- per le **società cooperative** che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice civile, purché il **provvedimento di scioglimento sia stato assunto dall'Autorità Governativa nel 2013**;
- per le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 26, co. 8, D.L. 179/2012, che, nel corso del 2013 hanno chiesto l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle **start-up innovative**. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e dura comunque non oltre il quarto anno dall'iscrizione (cfr. Nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 120930 del 17/07/2013).

## 3) IMPORTI DEL DIRITTO CAMERALE 2014

### DIRITTO CAMERALE IN MISURA FISSA:

Alla luce di quanto sopra esposto, anche per l'anno 2014 il diritto camerale si applica in **misura fissa** per le seguenti categorie di **soggetti iscritti nel Registro Imprese o nel REA alla data del 1° gennaio 2014:**

- imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale del Registro Imprese € 88,00
- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese € 200,00
- soggetti iscritti al REA € 30,00

Inoltre, anche per il 2014 il diritto camerale è dovuto in **misura fissa** da parte delle **nuove imprese** iscritte nel Registro imprese e nel REA nel corso del 2014:

- nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale € 88,00
- nuove imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria € 200,00
- nuove società cooperative € 200,00
- nuovi consorzi € 200,00
- nuove società di persone € 200,00
- nuove società di capitali € 200,00
- nuovi soggetti iscritti al REA € 30,00
- nuova società semplice agricola € 100,00
- nuova società semplice non agricola € 200,00
- nuove unità locali di imprese iscritte nella sezione speciale € 18,00
- nuove unità locali di imprese iscritte nella sezione ordinaria € 40,00
- nuove unità locali di società semplice agricola € 20,00
- nuove unità locali di società semplice non agricola € 40,00

### DIRITTO CAMERALE DETERMINATO PER FASCE DI FATTURATO E ALIQUOTE:

Per tutte le **altre imprese e società iscritte nel Registro delle Imprese (comprese le società cooperative e loro consorzi)**, diverse da quelle sopra elencate, il calcolo

del diritto annuale da versare per il 2014, per la sede principale, deve essere effettuato applicando al fatturato dell'esercizio 2013 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato, evidenziate nel prospetto di seguito riportato:

<b>Scaglioni di fatturato</b>	<b>Aliquote</b>
Da 0,00 a 100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
Da 100.000,01 a 250.000,00	0,015%
Da 250.000,01 a 500.000,00	0,013%
Da 500.000,01 a 1.000.000,00	0,010%
Da 1.000.000,01 a 10.000.000,00	0,009%
Da 10.000.000,01 a 35.000.000,00	0,005%
Da 35.000.000,01 a 50.000.000,00	0,003%
Oltre 50.000.000,00	0,001%

(fino a un massimo di 40.000 euro)

Il diritto camerale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2013 la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella sopra riportata.

In particolare, tale diritto si determina in via progressiva, **sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato** (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato), fino allo scaglione nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'importo ottenuto dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo i criteri generali.

Soltanto nel caso in cui la Camera di Commercio abbia deliberato l'applicazione di una maggiorazione, nel limite del 20% del dovuto (art. 18, comma 6, L. n. 580/1993), l'importo del diritto dovrà essere maggiorato della percentuale indicata.

Si precisa che, nel caso di **trasformazione e cambiamento della natura giuridica nel corso del 2014**, il diritto annuale è comunque dovuto in base alla natura giuridica del soggetto in essere al 1° gennaio 2014.

#### **Individuazione del parametro "fatturato"**

Per quanto concerne l'individuazione del parametro "**fatturato**", si osserva che la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 19230 del 03/03/2009 ha chiarito che l'ammontare del fatturato, sul quale calcolare il prelievo del diritto camerale, deve essere individuato dal quadro IC del modello IRAP (modello IRAP/2014, per l'anno 2013).

Pertanto:

- per i soggetti tenuti alla compilazione della **Sezione I – Imprese industriali e commerciali** del quadro IC (tra cui le società cooperative e loro consorzi): l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma degli importi riportati nel **rigo IC1** (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e nel **rigo IC5** (altri ricavi e proventi) della Sezione I del quadro IC del modello IRAP/2014;
- per i soggetti tenuti alla compilazione della **Sezione II - Banche e altri soggetti finanziari** del quadro IC: l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma degli importi riportati nel **rigo IC15** (interessi attivi e proventi assimilati) e nel **rigo IC18** (commissioni attive);
- per i soggetti tenuti alla compilazione della **Sezione III - Imprese di assicurazione** del quadro IC: l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma dei premi e degli altri proventi tecnici, così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del Codice Civile; precisamente esse devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto

economico, allegato al Provvedimento approvato con Regolamento dell'ISVAP n. 22 del 04/04/2008;

- per i soggetti tenuti alla compilazione della **Sezione V – Società in regime forfetario** del quadro IC: l'ammontare del fatturato è costituito dalla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del Codice Civile.

In tale ambito rientrano le cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa e le cooperative edilizie a proprietà divisa fino al frazionamento del mutuo, le quali, pur determinando l'IRAP con il metodo "retributivo", devono calcolare il diritto camerale sulla base del fatturato dato dalla somma della voce A1 ("Ricavi delle vendite e delle prestazioni") e della voce A5 ("Altri ricavi e proventi") del conto economico.

I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro IC del modello IRAP/2014, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni (come precisato dalla Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, che ha confermato quanto già stabilito nella Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3317 del 29/04/2008).

#### **DIRITTO CAMERALE DETERMINATO IN MISURA TRANSITORIA:**

Anche per l'anno 2014 sono previsti importi del diritto annuale fissati in via transitoria:

- le società semplici non agricole devono versare un diritto annuale transitoriamente determinato nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato, ossia **€ 200,00** (v. art. 3, comma 2 del D.I. del 21/04/2011, confermato dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0201237 del 05/12/2013);
- le società semplici agricole devono versare un diritto annuale transitoriamente determinato in misura pari al 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato, ossia **€ 100,00** (v. art. 3, comma 2 del D.I. del 21/04/2011, confermato dalla Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0201237 del 05/12/2013). A tal riguardo, la predetta Nota del MISE prot. 0201237 del 05/12/2013, ha chiarito che *"ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto alla camera di commercio devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola"*;
- anche per i soggetti iscritti al REA il diritto annuale previsto per il 2014 è fissato, in via transitoria, in misura fissa pari a **€ 30,00**.

#### **UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE:**

Il diritto deve essere versato dall'impresa, oltre che per la propria sede, anche per ciascuna delle unità locali attraverso cui viene esercitata l'attività economica.

In relazione a ciascuna unità locale, le imprese italiane devono versare un importo **pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale, fino ad un importo massimo di 200 euro per ciascuna unità locale. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro secondo il criterio generale.

Per le **unità locali** e le **sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** il diritto annuale è dovuto, per ciascuna di esse, in misura fissa pari ad € 110,00.

Le **nuove unità locali**, che si iscrivono nel 2014, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello dovuto in misura fissa da parte delle nuove imprese iscritte al Registro Imprese, come sopra indicato.

#### **MAGGIORAZIONE PER ALCUNE CAMERE DI COMMERCIO:**

Alcune Camere di Commercio hanno deciso l'applicazione di una maggiorazione degli importi di base nazionali, sia per la sede sia per eventuali unità locali, **nei limiti del 20%**, come previsto dall'articolo 18 della legge 580/1993.

Per verificare gli importi dovuti per ogni provincia è possibile collegarsi al sito [www.camcom.gov.it](http://www.camcom.gov.it) e selezionare il sito della Camera di Commercio della provincia interessata.

#### **4) ENTI DESTINATARI E TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE**

Il diritto annuale va versato alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale o principale dell'impresa al 1° gennaio 2014 (ovvero nel corso del 2014, per i soggetti neocostituiti).

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede legale, devono effettuare il versamento degli importi relativi alle singole unità locali alla Camera di Commercio della Provincia in cui l'unità locale è situata.

In caso di **trasferimento della sede in un'altra provincia**, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove è ubicata la sede al 1° gennaio. Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, effettua il trasferimento di sede in un'altra provincia, il diritto è dovuto solo alla Camera di commercio di prima iscrizione.

#### **SOGGETTI ISCRITTI ANTE 2014:**

Per i soggetti già iscritti o annotati nel Registro Imprese o al REA alla data del 1° gennaio 2014, il termine di pagamento ordinario coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e quindi è il **16 giugno 2014**, fatta salva l'annunciata proroga dei termini di versamento, indicata nella tabella sotto riportata.

Il pagamento può essere effettuato entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (ossia entro il **16 luglio 2014**, maggiorando l'importo del diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interessi. Si precisa che quando scatta la maggiorazione dello 0,40% non deve effettuarsi l'arrotondamento all'unità di euro e la maggiorazione dello 0,40% deve essere versata unitamente al diritto annuale, con il medesimo codice tributo.

Nel caso in cui il bilancio venga **approvato oltre il termine di 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**. E' questo il caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società). Qualora il bilancio non sia approvato nel maggiore termine previsto, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine (quindi, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29 giugno 2014, la società deve comunque effettuare il versamento entro il 16 luglio 2014) (Lett. Ministero Sviluppo Economico n. 4728 del 14/05/2007).

Per le società con **esercizio non coincidente con l'anno solare**, il Ministero delle Attività produttive, con Lettera circolare del 4 giugno 2003, prot. 553291, ha stabilito che, al pari delle altre imposte, il termine di versamento del Diritto Annuale alla CCIAA è

variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio (entro il 16° giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).

**ATTENZIONE: ANNUNCIATA LA PROROGA DEI VERSAMENTI SCADENTI ENTRO IL 16/06/2014**

E' stata annunciata, su Il Sole 24 Ore del 03/06/2014, ma non è ancora ufficiale, **la proroga dei termini di versamento del saldo 2013 e del 1° acconto 2014 inerenti a IRES, IRPEF E IRAP.**

La proroga dovrebbe riguardare tutti i contribuenti (persone fisiche e non), soggetti agli studi di settore, tenuti entro il 16 giugno 2014 ai citati versamenti.

Ciò detto, tutti i contribuenti soggetti agli studi di settore, come sopra individuati, dovrebbero poter effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella dell'Irap:

- **entro il 7 luglio 2014** (prima 16 giugno), senza alcuna maggiorazione;
- **dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014** (prima 16 luglio), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Seguirà una ns. Circolare non appena sarà ufficializzato il Decreto di proroga.

**NUOVI SOGGETTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2014:**

Le nuove imprese e società, iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nel corso del 2014, ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2014, sono tenuti al versamento del diritto annuale per l'anno 2014, tramite Modello F24 ovvero direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

**5) MODALITA' DI VERSAMENTO**

**CRITERI DI ARROTONDAMENTO:**

Con Circolare n. 19230 del 03/03/2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcune precisazioni in merito ai criteri di arrotondamento a cui far riferimento nel calcolo del diritto annuale, con ciò intendendo superate le indicazioni incompatibili contenute in precedenti circolari e note dello stesso Ministero.

Il Ministero, innanzitutto, ha precisato che solo l'importo complessivo finale, da versare alle Camere di Commercio mediante modello F24, deve essere **arrotondato all'unità di euro:**

- per eccesso: se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- per difetto: se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di euro.

Nei calcoli intermedi devono, invece, essere utilizzati cinque decimali; l'importo così determinato deve essere arrotondato al centesimo di euro con metodo matematico in base al terzo decimale. Infine, come ultimo passaggio, dovrà essere effettuato l'arrotondamento all'unità di euro (v. sopra).

Il Ministero, con la predetta Circolare n. 19230 del 03/03/2009, ha inoltre chiarito che il versamento del diritto annuale nei 30 giorni successivi al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, deve essere incrementato della **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, e deve essere versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al terzo decimale.

#### **COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24:**

Il versamento del diritto annuale va effettuato in un'**unica soluzione** (in quanto non è ammessa la rateizzazione), **tramite il modello F24**.

La modalità di pagamento con modello F24 consente di compensare l'importo del diritto annuale con eventuali crediti di imposte, tributi e/o contributi.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti alla presentazione in via telematica del modello F24.

Ai fini della corretta compilazione del modello F24, occorre segnalare che:

- nella sezione "IMU ed altri tributi locali":
  - nello spazio riservato al "Codice ente/codice comune" va indicata la **sigla automobilistica della provincia** della Camera di Commercio destinataria del versamento;
  - nelle apposite colonne vanno indicati il **codice tributo 3850** e l'**anno di riferimento 2014** e nella colonna "Importi a debito versati" va indicato l'importo del diritto da corrispondere;
- se sono dovuti diritti a più Camere di Commercio, per ciascuna si utilizza una riga, indicando i rispettivi codici e importi;
- nel caso in cui un'impresa nella stessa provincia abbia la sede e almeno un'unità locale o diverse unità locali, l'importo da indicare nel modello F24 è la somma di tali cifre.

#### **6) SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO:**

##### **SANZIONI:**

In caso di tardivo od omesso pagamento, la Camera di Commercio applicherà la sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative stabilite dall'art. 4 del D.I. 54/2005.

Più precisamente, nei casi di tardivo versamento è prevista una **sanzione del 10%**, mentre nei casi di omesso versamento si applica una **sanzione dal 30% al 100%** del diritto dovuto.

Si ricorda che per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza ordinaria, e per omesso versamento si intende il effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza ordinaria.

##### **RAVVEDIMENTO OPEROSO:**

In base all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del D.I. 27/01/2005, n. 54, al diritto annuale camerale è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13, del D.lgs. 472/1997, in caso di violazione non ancora contestata.

In virtù di tale norma, il contribuente potrà sanare il tardivo, omesso o insufficiente versamento, provvedendo al pagamento del tributo, maggiorato degli interessi, nonché della **sanzione pari al 30%**, con la riduzione per ravvedimento:

- 4) ad **1/8 (3,75%)** se il versamento avviene entro 30 gg dalla data di scadenza del pagamento (N.B. il ravvedimento "breve" è alternativo alla maggiorazione dello 0,40% - non è possibile, per il diritto annuale, calcolare il ravvedimento sul tributo + 0,40% e decorrenza dalla scadenza + 30gg)

5) ad **1/5** (6%) se il versamento avviene oltre 30 gg ed entro un anno dalla data di scadenza del pagamento.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (1,5% dal 01/01/2011, 2,5% dal 01/01/2012, 1% dal 01/01/2014) con maturazione giorno per giorno.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 115/E del 25/05/2003 ha istituito i seguenti codici tributo, per il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso:

- **3851: interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale**
- **3852: sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale**

Con la Circolare n. 62417 del 30/12/2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le nuove sanzioni in tema di ravvedimento operoso, disposte dall'art. 16, comma 5 del D.L. n. 185/2008 a modifica dell'art. 13, co. 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 472/1997 (riduzione delle sanzioni a 1/8 e 1/10 del minimo<sup>9</sup>, non sono applicabili al ravvedimento in materia di diritto annuale, in quanto occorre un'apposita fonte normativa autonoma che disponga in tal senso.

Restano pertanto applicabili le sanzioni previste dall'art. 6 del D.I. n. 54/2005, sopra citate.

Inoltre, con la Nota del 22/10/2013, prot. 0172574, il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che, in linea con l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso con riferimento al versamento di IRES/IRPEF/IRAP nella Circolare n. 27 del 2 agosto 2013, è necessario tenere in considerazione due distinti termini di versamento: ossia, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, il primo termine, che è il 16 giugno, e il secondo termine, detto "termine lungo", che è il 16 luglio, nel quale è consentito il versamento anche del diritto camerale con la maggiorazione dello 0,40%.

Dunque, poiché l'Agenzia ha precisato che *"il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell'importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all'omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell'importo non versato"*, il MISE sottolinea che ***"se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel "termine lungo", detto versamento non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel "termine lungo" e quanto dovuto (imposta più maggiorazione)"***. Non rileva se l'impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione, o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi, (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente".

Ciò detto, il MISE ha concluso che *"uniformandosi all'orientamento dettato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/2013, sarà consentito all'impresa, che abbia effettuato il versamento incompleto come sopra descritto, di regolarizzare la propria posizione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto n. 54/2005 (ravvedimento breve) eseguendo il pagamento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del "termine lungo"*".

Per Informazione: Stefano Bargossi